

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

L'impatto della conversione in legge del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 (cd. "Decreto Liquidità") sulla disciplina della revocatoria fallimentare

LA NOVELLA

Come evidenziato nel nostro ultimo intervento: [Un nuovo possibile esito per i concordati "in bianco"](#) con la Legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2020 sono state apportate modifiche al Decreto liquidità.

Con riferimento alla materia fallimentare, il legislatore, oltre a quanto già segnalato, ha altresì modificato l'articolo 10, comma 3, del Decreto liquidità, introducendo un'importante novità, relativa ai termini computabili ai fini della revocatoria fallimentare.

Ai sensi del nuovo comma 3, infatti: *"Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69 -bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"¹.*

Il Parlamento, dunque, da un lato ha disposto che il periodo ricompreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 - durante il quale ai sensi dell'art. 10, comma 1, i ricorsi per la dichiarazione di fallimento sono improcedibili - non venga computato quale "periodo sospetto" rilevante per la revocatoria fallimentare **anche degli atti di cui agli artt. 64, 65 e 67 commi 1 e 2 l.f.**

Dunque, il periodo emergenziale non rileverà neppure ai fini del computo dei termini relativi:

- agli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 64 l.f.);
- ai pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 65 l.f.);
- agli atti revocabili, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria (art. 67, commi 1 e 2);
- alla possibilità di dichiarare il fallimento dei soci in relazione al fallimento della società con soci a responsabilità illimitata (art. 147 l.f.).

¹ Le sottolineature corrispondono alle aggiunte della legge di conversione.

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

Dall'altro lato, è stato precisato che detta irrilevanza opera esclusivamente quando, a seguito della dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi depositati nel predetto periodo, la dichiarazione di fallimento intervenga **entro il 30 settembre 2020**.

PRIME RIFLESSIONI

Proprio in relazione alla *consecutio* tra la dichiarazione di improcedibilità (necessaria) e la dichiarazione di fallimento entro il 30.9.2020 sorgono i maggiori dubbi interpretativi.

I creditori che volessero estendere di quasi quattro mesi il periodo cd. "sospetto", dovrebbero seguire il seguente iter:

- depositare entro il 30 giugno 2020 un'istanza di fallimento al solo fine di ottenerne la declaratoria di improcedibilità;
- presentare senza ritardo una nuova istanza, dando prova del precedente tentativo infruttuoso, ed ottenere la sentenza dichiarativa di fallimento entro il 30 settembre 2020.

17.06.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Alessandro Fermi
E: a.fermi @nmllex.it
T.: +39 02 6575181

Antonio Ferrero
E: a.ferrero@nmllex.it
T.: +39 02 6575181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it